

4

Questione IMU

Gian Pietro Calìari



Questione IMU: del tutto legittimo l'intervento della Commissione Europea? Un'occhiata alle norme

L'assai discutibile e ondivaga gestione, da parte del Governo di Mario Monti, della vicenda della *procedura d'infrazione*, aperta dalla Commissione dell'Unione Europea (U.E.) contro l'Italia, per l'esenzione accordata alle organizzazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali – non solo quelle confessionali e, specificatamente, cattoliche¹ – dal pagamento di datazioni sugli immobili destinati ad attività di culto, formative, didattiche, associative, assistenziali e sportive esige una precisa analisi dello status giuridico che le Chiese e le associazioni e comunità religiose, così come quelle non confessionali, godono all'interno U.E.

La questione centrale da porsi in modo netto e preciso è se la Chiesa Cattolica e le altre organizzazioni religiose, nelle loro diverse articolazioni e realtà nazionali, godano *all'interno dell'U.E.* di uno status giuridico privilegiato o di particolare favore. La risposta non può che essere negativa, o meglio, che alla Chiesa Cattolica, in particolare, e alle sue istituzioni non è riconosciuta altra condizione giuridica se non quella che le sovrane determinazioni dei singoli Stati Membri dell'U.E. ritengono di accordare, sulla base dei diversi e distinti rapporti che, storicamente e culturalmente, hanno regolato e disciplinano le relazioni fra lo Stato e le organizzazioni di natura religiosa nel Vecchio Continente².

¹ L'articolo 87 del D.P.R. del 22 dicembre 1986 al quale rinvia l'art. 91 bis del D.L. 1/2012 del Governo Monti si riferisce, infatti, in modo generico, nel primo comma lettera c), agli "*enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*".

² All'interno dell'UE, i rapporti fra Stato e le confessioni religiose cristiane hanno trovato soluzione all'interno di quattro distinte articolazioni: l'esplicito riconoscimento di vere e proprie *Chiese di Stato* la cui esistenza è riconosciuta come ordine proprio anche dell'ordinamento secolare (Gran Bretagna e Grecia); la costituzione di *Chiese Stabilite*, le cui attività sono non solo riconosciute ma anche disciplinate dalla legge civile (Danimarca, Finlandia e Svezia); Paesi, poi, che pur riconoscendo la separazione fra Stato e Chiesa, ricercano con queste la necessità di regolare materie concorrenziali o miste attraverso accordi e concordati (Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Italia, Portogallo e Spagna); Stati, infine, che stabiliscono una rigida separazione fra la sfera civile e quella religiosa, ma che nei fatti, poi, non disdegnano di trovare opportuni *modus vivendi* sia con le confessioni tradizionali sia con le più recenti comunità religiose (Francia e Paesi Bassi). Cfr. ROBBERS, G., *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, Milano, 1996; e, AA.VV. *Le statut constitutionnel des cultes dans les pays de l'Union Européenne. Actes du colloque*, (Université de Paris XI, 18-19 novembre 1994), Leuven, 1995.

Nell'evoluzione della storia e del diritto dell'integrazione europea, la questione del rapporto fra U.E. e le organizzazioni di natura religiosa fu posta, per la prima volta, durante i negoziati per la stesura del Trattato di Amsterdam (T.A.), parafato il 2 ottobre 1997³, che aveva lo scopo di riformare i precedenti trattati istitutivi dell'U.E. e delle Comunità Europee e il fine di segnare *“una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini”*⁴.

Il nobile proposito di creare un'Unione più trasparente, nei suoi processi decisionali, e più prossima alle distinte realtà socio-culturali dei cittadini motivò, fin da subito, le confessioni non-cattoliche tedesche e quelle delle Chiese Stabilite dei Paesi scandinavi e del Regno Unito a sollevare apertamente la questione dello status giuridico delle organizzazioni religiose nella nuova configurazione giuridico-istituzionale dell'U.E., che il T.A. era supposto tracciare. La ferma resistenza esercitata dalla Francia in nome della sua *laïcité* e, in particolare, la pervicace azione di Valéry Giscard d'Estaing - all'epoca del negoziato di Amsterdam Presidente della Commissione Affari Esteri dell'*Assemblée Nationale* francese⁵ - furono dapprima determinanti nel fallimento dell'intero negoziato sul nuovo Trattato e, in seguito, costrinsero a una formula di compromesso che relegava la questione dello status giuridico delle organizzazioni religiose in una *Dichiarazione* allegata al testo stesso del nuovo trattato europeo.

Nell'*11.ma Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali* si legge: *“L'Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri”*⁶.

Nella dottrina gius-internazionalistica si è spesso discusso del valore giuridico delle *Dichiarazioni* annesse ai Trattati, supponendo un'erronea contrapposizione fra il

³ Il Consiglio Europeo di Amsterdam si celebrò a giugno del 1997, ma i Capi di Stato e di Governo dell'UE non raggiunsero un accordo. Fra le principali questioni dirimenti c'era proprio il mancato accordo sulla questione dello status da riconoscere alle chiese, alle associazioni o comunità religiose. Si ricorse così all'espedito diplomatico di *stop the watch* (fermare l'orologio) e, solo dopo una lunga estate di mediazioni all'interno del *drafting committee* (comitato di redazione), il testo fu parafato nella capitale olandese l'ottobre successivo.

⁴ *Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni Atti connessi*, in: *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, n. C 340 (10 novembre 1997), art. 1, 4.

⁵ È nota la personale posizione antireligiosa e, in particolare, anticattolica del presidente Giscard d'Estaing. Nominato, nel 2001, presidente della Convenzione Europea, che doveva redigere il Trattato Costituzionale dell'Unione Europea, ne diresse i lavori in maniera autocratica. Senza alcuna discussione, impose il celebre *Preambolo* che non solo non faceva riferimento a Dio o alle *“radici giudeo-cristiane”*, ma escludeva dal novero della comune cultura europea quella delle diverse tradizioni religiose. Al fallimento della Convenzione e del suo Trattato è imputabile l'ondata di antieuropeismo che da allora è cresciuta, soprattutto, fra le popolazioni dei Paesi dell'Europa orientale.

⁶ *Ibidem*, *11.ma Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali*, primo comma.

testo pattizio quale creatore di norme cogenti di *ius positum* e le Dichiarazioni quali espressioni di una mera volontà generale degli Stati sottoscrittori delle stesse. In realtà, una dottrina assai costante e rilevante – recepita anche dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia e della stessa Corte di Giustizia dell'U.E. – ritiene che costitutivo dell'atto giuridico non sia la semplice forma ma la manifestazione di volontà e l'imputazione della stessa manifestazione di volontà a un soggetto internazionale, alle quali il diritto ricollega effetti giuridici corrispondenti alla volontà manifestata o dichiarata⁷. Le Dichiarazioni, infatti, tanto più quanto costituiscono parte integrante di un testo pattizio e – difformemente dalle Dichiarazioni Unilaterali – rappresentano la manifestazione di volontà di un insieme di Paesi e, pertanto, devono “essere propriamente considerate come accordi in forma semplificata”⁸.

In ultima istanza, fin dalla sua entrata in vigore, l'11.ma Dichiarazione del T.A. ha prodotto tre distinti effetti. Ha manifestato, innanzi tutto, la convergente volontà degli Stati Membri dell'U.E. di riaffermare l'esclusiva competenza sovrana dei singoli Paesi sullo status legislativo da riconoscere e tutelare alle Chiese e alle associazioni o comunità religiose. Si è, quindi, sancita una vera e propria “riserva di sovranità legislativa” sulla specifica materia e, più ampiamente, sulla capacità dello Stato di agire efficacemente per determinare politicamente e giuridicamente le condizioni vitali per la comunità nazionale sotto la sua responsabilità⁹.

Tale congiunta ed espressa volontà ha corrispondentemente avuto, infine, l'effetto giuridico di riaffermare, da un lato, l'esclusiva competenza nazionale in materia e, dall'altro, ha decretato l'incompetenza dell'U.E., come tale, a definire qualsiasi regime riguardante le Chiese e le associazioni o comunità religiose, imponendogli – nel contempo – l'obbligo giuridico di non pregiudicare, in ogni forma e modo, tale ambito di esclusiva competenza nazionale¹⁰.

Tutto ciò – si osservi attentamente – senza discriminare o vantaggio alcuno nei confronti di quelle organizzazioni filosofiche o non confessionali che l'autorità centrale e

⁷ Cfr. ad esempio: GIULIANO, M., SCOVAZZI, T., TREVES, T., *Diritto Internazionale*, Milano, 1983², vol. I, pp. 291-292; e, MORELLI, G., *Nozioni di Diritto Internazionale*, Padova, 1967⁷, pp. 279-287.

⁸ CONFORTI, B., *Lezioni di Diritto Internazionale*, Napoli, 1985², p. 47 e 57.

⁹ Sulla “riserva di sovranità” ha eloquentemente sentenziato la Corte Costituzionale Federale tedesca, nelle more della ratifica del Trattato di Lisbona. I supremi giudici di Karlsruhe, nella **celebre sentenza del 30 giugno 2009** destinata a pronunciarsi sulla compatibilità del Trattato di Lisbona con la Legge Fondamentale Tedesca, hanno ritenuto il processo d'integrazione europea compatibile con il dettato costituzionale. Hanno, tuttavia, sancito che se è vero che la Legge Fondamentale tedesca “*grants the legislature powers to engage in a far-reaching transfer of sovereign powers to the European Union. However, the powers are granted under the condition that the sovereign statehood of a constitutional State is maintained on the basis of an integration program according to the principle of conferral and respecting the Member States' constitutional identity, and that at the same time the Member States do not lose their ability to politically and socially shape the living conditions on their own responsibility*”.

(BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, *Sentenza sul Trattato di Lisbona e la sua attuazione in Germania*, 30 giugno 2009, paragrafo 226).

¹⁰ Cfr. BARBERINI, G., *Lezioni di Diritto Ecclesiastico*, Torino, 2000, pp. 292-298.

di governo ritenga di dover riconoscere in considerazione della loro rilevanza storica, culturale e sociale per la vita di una peculiare comunità nazionale. Il capo secondo della Dichiarazione recita, infatti, che: *“L’Unione Europea rispetta egualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali”*¹¹.

Si può certamente discutere dell’opportunità di associare in una stessa Dichiarazione le Chiese e organizzazioni religiose con quelle – per altro non meglio e adeguatamente identificate – a carattere filosofico e non confessionale.

Nel caso di questa Dichiarazione si trattò, in realtà di un sottile escamotage diplomatico per non far apparire troppo confessionale il testo stesso e superare, così, l’ostilità della Francia che, anche su questo specifico punto, aveva determinato il fallimento del Consiglio Europeo di Amsterdam, il cui esito negativo era stato, peraltro, largamente previsto non riuscendo, nonostante la firma del successivo T.A., a dare alcuna sostanziale ed effettiva riforma istituzionale dell’U.E. che rendesse trasparenti e più vicini ai cittadini dell’Unione i propri processi decisionali.

Nel 2007, dopo la fallimentare esperienza della Convenzione per l’Europa, il Trattato di Lisbona (T.L.) – parafato nella capitale lusitana il 13 dicembre – dichiarando di ispirarsi *“alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto”*¹², ripresenta sostanzialmente, ma inserendoli nel corpo stesso del Trattato all’articolo 16 c., gli stessi elementi della 11.ma Dichiarazione del T.A.: *“l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. L’Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali”*¹³.

Riaffermando, senza possibilità di equivoci giuridici, i principi già sanciti nel T.A., quello di Lisbona li inquadra in un più vincolante contesto normativo che vede più chiaramente e, quasi, scrupolosamente delineate le competenze dell’Unione e quelle dei singoli Stati nazionali. L’articolo 3 ter, infatti, per la prima volta nella storia dei Trattati europei delinea, senza ombra di dubbio, le competenze dell’Unione sulla base del principio di attribuzione. *“La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”*¹⁴.

¹¹ Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull’Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni Atti connessi, in: *Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea*, C 340 (10 novembre 1997), 11.ma Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, secondo comma.

¹² Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, in: *Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea*, n. C 306 (17 dicembre 2007), art. 1, a.

¹³ *Ibidem*, art. 16, c., 1 e 2.

¹⁴ *Ibidem*, art 3, ter, 1 e 2.

L'aggiunta operata dal Trattato di Lisbona al succitato articolo 16 c. a quanto già sancito dal T.A. risulta *de facto* una mera dichiarazione di buone intenzioni. Il comma terzo recita, infatti, che in riferimento a quanto disposto dai primi due: *"riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni"*¹⁵.

Com'è stato fin da subito fatto notare, se la determinazione dello status giuridico delle Chiese, confessioni, organizzazioni religiose e, persino, di quelle filosofiche e non confessionali e delle loro precipue attività è determinato giuridicamente *dall'esclusiva competenza delle sovranità nazionali*, resta indefinito e indefinibile lo scopo che un tale "dialogo dell'Unione" avrebbe e a quale utilità servirebbe¹⁶. L'esclusiva riserva di sovranità nazionale e non attribuzione alle competenze dell'U.E., poi, di una precipua attività – quella educativa – propria delle Chiese, confessioni e organizzazioni religiose o filosofiche e non confessionali si ulteriormente evince dall'articolo 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E. (C.D.F.), contestualmente adottata con il T.L. Il dettato in maniera inequivoca sancisce che è la legislazione nazionale a determinare le condizioni per il diritto alla libertà d'istruzione: *"la libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio"*¹⁷.

La stessa Carta riconosce che la libertà d'istruzione è elemento essenziale e costitutivo della manifestazione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione: *"ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti"*¹⁸.

La stessa Carta, e i suoi contenuti, non sono in alcun modo interpretabili come un'estensione dell'ambito di applicazione e delle competenze dell'U.E. come precisato nel T.L. nelle *Dichiarazioni Relative a Disposizione dei Trattati*: *"la Carta dei diritti fondamentali, che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. La Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per*

¹⁵ *Ibidem*, art. 16, c., 3.

¹⁶ Cfr. ad esempio: MARGIOTTA BROGLIO, F., *Confessioni e comunità religiose o "filosofiche" nel Trattato di Lisbona*, in: *Rivista di Studi sullo Stato*, 2010 (19 ottobre), p. 3-5.

¹⁷ *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*, in: *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, C 83/391 (30 marzo 2010), art. 14, 3.

¹⁸ *Ibidem*, art. 10.

l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati"¹⁹.

Rimane, ora non da ultimo, la questione della *nota procedura d'infrazione, aperta dalla Commissione di Bruxelles contro l'Italia*. A parere della Commissione, l'esenzione accordata dal pagamento dell'ICI/IMU "alle entità non-commerciali, che svolgono attività di assistenza, culturali, educative, ricreative, sportive e di accoglienza, religione e culto [...] e alle istituzioni ecclesiastiche e sportive [...] *rappresenta un iniquo vantaggio a tali entità non-commerciali*"²⁰.

La Commissione – appare lapalissiano – fa esplicito riferimento a specifiche entità "di religione e culto" e ad alcune loro attività, sancite dalla C.D.F. dell'U.E. sia come inalienabili, poiché libertà fondamentali "quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri", sia esplicitamente escluse dalla competenza e dei compiti dell'U.E. e dei suoi Organi, perché la Carta "non ne modifica le competenze ed i compiti definiti dai trattati".

Nella lettera spedita dalla Commissione al Ministro degli Affari Esteri italiano il 12 dicembre 2010 *si equipara, poi, apertamente l'esenzione dall'ICI/IMU agli "aiuti di Stato concessi a enti non commerciali e i cui immobili sono destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché di attività di religione e di culto"*²¹. La Commissione si spinge fino a scrivere che l'esenzione "**configura così una misura selettiva a favore [inter alia] degli enti ecclesiastici**"²².

Una tale posizione appare in evidente contrasto con quanto sancito nei Trattati, e l'intervento della Commissione ha tutte le caratteristiche di una vera e propria *incursione* in una specifica materia per la quale gli Stati dell'U.E. hanno giuridicamente costituito *una riserva di sovranità nazionale*.

Ci sono, ora, almeno tre elementi di conclusiva valutazione.

All'U.E. e ai suoi Organi, innanzi tutto, non compete in alcun modo e in nessuna condizione sindacare sullo status giuridico di cui godono le Chiese, confessioni, organizzazioni religiose e quelle filosofiche e non confessionali. Esso è determinato in maniera sovrana, *ergo* insindacabile, dallo Stato. Ci si chiede, quindi, come mai il Governo della Repubblica si è supinamente adeguato all'azione della *Commissione* non sollevando, fin da subito, la questione della **riserva di sovranità** sancita dai Trattati e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E. di cui, per altro, proprio lo Stato italiano – ugualmente come gli altri Paesi dell'U.E. – è il supremo garante.

¹⁹ *Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea*, in: *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, n. C 306 (17 dicembre 2007), Dichiarazioni Relative a Disposizione dei Trattati, A – *Dichiarazione relativa alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*.

²⁰ COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicato Stampa*, 19 dicembre 2012, riferimento IP/12/1412, testo originale in lingua inglese.

²¹ COMMISSIONE EUROPEA, *Lettera al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana*, 12 dicembre 2010, riferimento C(2010) 6960, testo originale in lingua italiana.

²² *Ibidem*.

Ci si domanda inoltre per quali ragioni, oltre a una doverosa azione di opposizione nella fase procedurale, la Repubblica non abbia adito la Corte di Giustizia dell'U.E. che ex art. 228 del Trattato di Lisbona è insindacabilmente il *foro di ultima istanza*, avendo piena giurisdizione anche sulle materie sottoposte a procedura d'infrazione?

Infine, uno Stato dell'U.E. può disporre *ope legis*, d'intesa con tali entità o indipendentemente da esse, anche condizioni di favore quali elementi propri dello status che attribuisce. Ciò normalmente avviene perché il legislatore riconosce ad alcuni enti un peculiare rilievo religioso, sociale, culturale, educativo umanitario e assistenziale.

Lo stesso Joaquín Almunia, Vicepresidente della Commissione Europea e Commissario responsabile per la concorrenza, lo ha dovuto ammettere dichiarando che: *"gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante, di cui il regime italiano di imposte sugli immobili tiene conto"*²³.

Lo stesso legislatore, poi, considera che l'attività di tali enti – nei rispettivi ambiti – risulta come offerta di servizi alla sua popolazione – sanciti costituzionalmente e dal Diritto Internazionale come diritti dei cittadini – che lo Stato stesso dovrebbe garantire con un maggiore esborso finanziario o non può *de facto* direttamente garantire.

È parso del tutto evidente che nel dibattito italiano – come troppo spesso avviene – la questione, da un lato, sia stata immediatamente ideologizzata; dall'altro, non si è fatta una razionale e oggettiva analisi dei costi-benefici. In questo senso, anche sul versante cattolico, delle altre confessioni religiose e organizzazioni filosofiche o non confessionali sono mancate sia una riflessione fattuale e meno polemica, sia una possibile e fruttuosa convergenza – ma il pregiudizio anticattolico è duro a morire! – fra le diverse entità interessate dalla questione a tutela degli imprescindibili e meritori servizi che rendono alla Nazione, senza distinzione di fede, confessione o ispirazione ideale.

Sulla questione delle istituzioni educative, infine, si è evitato un problema cruciale. La libertà educativa e formativa è, a un tempo, un diritto proprio dei genitori secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, che deve essere rispettato e disciplinato dalle leggi nazionali; al contempo, è anche una componente imprescindibile della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, che può e deve potersi manifestare individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, le pratiche e l'osservanza dei riti, ma – non da ultimo – l'insegnamento.

Come potrebbe altrimenti uno Stato democratico e membro dell'U.E. garantire effettivamente tale diritto sia parentale sia delle Chiese, confessioni e associazioni religiose come delle organizzazioni filosofiche e non confessionali, se non creando le favorevoli condizioni legali, incluse quelle economiche e fiscali, perché tale diritto, tanto per i genitori come per gli enti dallo Stato reputati idonei e riconosciuti, sia effettivo?

La soluzione alternativa è, realisticamente, che lo Stato si sostituisca ai genitori, alla Chiesa, alle confessioni, alle organizzazioni religiose, a quelle filosofiche e non

²³ COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicato Stampa*, cit.

confessionali, non per garantire un diritto sancito ma, più semplicemente, per abrogarlo.

Persino nella laicissima Francia, nella primavera del 1984, François Mitterand si vide costretto a ritirare il progetto di legge del ministro dell'educazione Alain Savary²⁴, non solo in considerazione delle innumerevoli dimostrazioni in tutte le province di Francia e dell'oceanica dimostrazione di Parigi, ma perché si rese conto che quella legge avrebbe ucciso il principio stesso della libertà di formazione ed educazione²⁵.

Come proprio amava dire il celebre presidente francese: **“i diritti umani sono indivisibili [...] e i cittadini del Vecchio Continente non potrebbero essere tali, senza sentirsi profondamente europei”**²⁶.

Dispiace che, sempre più frequentemente, alcune Istituzioni europee dimentichino il primo punto e, assai spesso, rendano più ardimentoso il sentirsi veramente europei. Assai male fanno gli Stati, poi, a sottostare supinamente – senza argomenti – ai loro diktat.

²⁴ Si trattava di un testo liberticida che s'ispirava direttamente al progetto comunista Langevin-Wallon del 1944, che prevedeva la creazione di un solo e grande servizio pubblico d'educazione unificata.

²⁵ Mitterand, che fu profondamente turbato dal dissenso popolare, non solo dimissionò l'intero governo, ma ammise l'errore di valutazione in un celebre discorso del 21 aprile 1985 al 65.mo congresso della *Ligue des droits de l'homme*.

²⁶ MITTERAND, F., *Discorso al Parlamento Europeo*, cit. in: FONTANA, S., CALIARI, G.P., *Il futuro dell'Europa: le sue radici cristiane*, Venezia, 1996, p. 83.